

La recente riforma del processo civile

(L. 18 giugno 2009, n. 69, GU n. 140 del 19 giugno 2009 -
suppl. ord. n. 95, in vigore dal 4 luglio 2009)

Contenuti

- Introduzione
pagina 1
- Finalità ed obiettivi della
riforma
pagina 1
- Riduzione dei riti
pagina 2
- Semplificazione del processo
pagina 2
- Accelerazione del giudizio
pagina 3
- Responsabilità processuale
delle parti e garanzie
pagina 3
- Regime transitorio
pagina 4

1. Introduzione

Questa riforma costituisce un ulteriore sviluppo dello sforzo legislativo degli ultimi anni di modernizzare il sistema processuale civile italiano in modo da renderlo più efficiente, abbreviando, complessivamente, la durata di processi e riducendo il numero delle liti.

Si tratta, senza dubbio, di una riforma importante che merita di essere approfondita e rispetto alla quale si offrono in questa sede una panoramica degli aspetti più salienti ed alcune brevi riflessioni.

2. Finalità ed obiettivi della riforma

La nuova riforma del processo civile, che entrerà in vigore il 4 luglio 2009 e apporterà significative modifiche al codice di procedura civile attualmente in vigore, mira a perseguire molteplici obiettivi:

- la riduzione del numero dei riti attualmente esistenti**, tramite l'abrogazione del c.d. rito societario, l'introduzione di un procedimento sommario tendenzialmente unitario e il conferimento di una delega al Governo per la riduzione dei riti attualmente esistenti a tre modelli (rito ordinario, rito del lavoro e rito sommario di nuova introduzione);
- la progressiva introduzione del processo civile telematico e la semplificazione di talune attività processuali;**
- l'accelerazione dei tempi del processo** attraverso una più rigida regolamentazione delle attività delle parti e la contrazione dei tempi previsti per le incombenze processuali.
- l'inasprimento della responsabilità processuale delle parti e la contestuale formalizzazione di specifiche garanzie procedurali**, volte ad attuare un più rigoroso rispetto del principio del contraddittorio.

Nell'ottica di decongestionare il carico della Suprema Corte di Cassazione si pone, invece, l'introduzione espressa di due nuove fattispecie di inammissibilità dei ricorsi e la previsione di un preliminare verifica, ad opera di un'apposita sezione della Corte, della manifesta fondatezza o infondatezza ovvero della eventuale inammissibilità dei ricorsi.

Al fine di rendere più pratico ed immediato l'esame dei principali contenuti tecnici della riforma, le aree di intervento sono di seguito sintetizzate con riferimento alle quattro finalità sopra delineate.

3. Riduzione dei riti

Modifiche

- Introduzione del nuovo processo sommario di cognizione.
- Abrogazione del rito societario e del rito speciale per i sinistri stradali.
- Delega al Governo per il riordino e la semplificazione dei riti esistenti a tre: rito lavoro, rito sommario di nuova introduzione e rito ordinario di cognizione.
- Delega al Governo per potenziare il ricorso alla mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali quale strumento alternativo al giudizio.

Prime riflessioni

- L'abolizione del rito societario, di cui viene mantenuta la sola disciplina dell'arbitrato e delle forme alternative di conciliazione, conduce ad una immediata semplificazione dei riti, cui fa da contraltare l'introduzione del nuovo processo sommario di cognizione, applicabile indistintamente a tutti i procedimenti sottoposti al vaglio del giudice monocratico.
- L'adozione del rito sommario sarà rimessa all'iniziativa della parte che avvia il giudizio e sarà soggetta ad un previo filtro di ammissibilità da parte del giudice adito. Poiché comporta una sensibile riduzione dei termini a comparire e a difesa del convenuto, vi è la possibilità che il rito sommario possa essere avviato dall'attore a fini strumentali.
- In attuazione dell'ampia delega conferita dal Parlamento, il Governo dovrebbe procedere ad un'efficace razionalizzazione dei riti ed al potenziamento degli strumenti di "Alternative Dispute Resolution" come possibile alternativa a giudizi arbitrali, spesso ritenuti costosi anche dalle società.

4. Semplificazione del processo

Modifiche

- Innalzamento della competenza per valore del Giudice di Pace ed estensione della sua competenza per materia alle cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.
- Disciplina uniforme delle modalità e dei termini per il rilievo - ad opera delle parti - di qualunque eccezione di incompetenza del giudice.
- Modalità di rilascio della procura al difensore anche su documento informatico separato sottoscritto dalla parte con firma digitale.
- Introduzione di una più ampia possibilità di sanatoria degli eventuali vizi della procura o della rappresentanza.
- Notificazione di documenti informatici a mezzo posta elettronica certificata.
- Semplificazione della motivazione della sentenza.
- Ammissibilità del rilascio di deposizioni scritte da parte dei testimoni.
- Obbligo di immediata precisa contestazione delle circostanze di fatto dedotte dalla controparte al fine di evitare che il giudice consideri tali fatti riconosciuti e li ponga a fondamento della decisione.

Prime riflessioni

- Rilevante ai fini di un più rapido ed ordinato svolgimento del giudizio è la possibilità di acquisizione di testimonianza scritta, anche se tale deposizione potrà essere autorizzata dal giudice solo previo accordo di tutte le parti.
- A seguito della semplificazione della motivazione della sentenza, le sentenze potranno essere motivate anche con il semplice riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi, con un prevedibile effetto rilevante sulla possibilità di individuare possibili motivi di impugnazione.
- Una lacunosa o generica contestazione dei fatti di causa dedotti dalla controparte nella costituzione in giudizio potrebbe essere interpretata dal giudice come una sostanziale ammissione di tali fatti, precludendo irrimediabilmente un'efficace contestazione successiva. Si rafforza dunque il trend delle riforme degli ultimi anni diretto a indurre le parti a formulare tutte le proprie conclusioni, eccezioni, difese e istanze nei primi scritti difensivi.

5. Accelerazione del giudizio

Modifiche

- Termine per l'impugnazione della sentenza non notificata ridotto a 6 mesi.
- Divieto di produzione di nuovi documenti nel giudizio di appello.
- Riduzione dei termini di stasi processuale per il compimento di varie attività.
- Fissazione di un calendario per l'intero svolgimento del processo da parte del giudice al momento dell'ammissione dei mezzi istruttori.
- Accelerazione dei tempi per lo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio.

Prime riflessioni

- Tempi più ristretti e preclusioni più rigide imporranno la predisposizione di una difesa analitica e circostanziata fin dalle primissime battute del processo.
- La predisposizione preventiva di un calendario del processo consentirà – almeno nelle intenzioni - una pianificazione più concreta dei tempi processuali, tramite la fissazione di termini prorogabili dal giudice solo in caso di gravi motivi sopravvenuti.

6. Responsabilità processuale delle parti e garanzie

Modifiche

- Modifica del regime di condanna alle spese.
- Possibile condanna, anche della parte vittoriosa, a rifondere in parte le spese legali, in caso di suo precedente ed ingiustificato rifiuto di accettare una proposta transattiva di importo non superiore a quanto liquidato dal giudice con la sentenza.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Sede di Roma

Antonio Auricchio
Tel. +39 06 478751
aauricchio@gop.it

Augusta Ciminelli
Tel. +39 06 478751
aciminelli@gop.it

Sede di Milano

Alberto Nanni
Tel. +39 02 763741
ananni@gop.it

Daniele Vecchi
Tel. +39 02 763741
dvecchi@gop.it

Sede di Bologna

Federico Dettori
Tel. +39 051 6443611
fdettori@gop.it

Sede di Padova

Giacomo Sartor
Tel. +39 049 6994411
gsartor@gop.it

Sede di Torino

Alessandra Giovetti
Tel. +39 011 5660277
agiovetti@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Bruxelles

London

New York

www.gop.it

- Possibile condanna del soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata dal giudice a favore della parte vittoriosa, oltre alla condanna alla refusione delle spese di lite ed al risarcimento dei danni, già previsto a carico del soccombente dal primo comma dell'art. 96 c.p.c., nel caso in cui sia stata avviata e/o coltivata una lite temeraria – ovvero infondata e condotta con dolo o colpa grave.
 - Ampliamento delle ipotesi di pubblicazione della sentenza di condanna mediante l'inserzione per estratto o la comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet designati dal giudice.
 - Contraddittorio scritto obbligatorio su questioni rilevate d'ufficio sulle quali il giudice intenda fondare la decisione, estensione a tutti i termini perentori della possibilità di rimessione in termini in caso di decadenza incolpevole, introduzione di un correttivo alla prassi generalizzata di compensazione delle spese tra le parti al di fuori dell'ipotesi di soccombenza reciproca.
- Prime riflessioni**
- L'instaurazione di contenziosi meramente strumentali e l'assunzione di atteggiamenti dilatori nel corso del processo potranno essere censurati dal giudice con il ricorso ad appositi strumenti sanzionatori.
 - La collaborazione processuale tra le parti sarà incentivata dal maggior rilievo attribuito alla transazione in sede giudiziale, con la condanna della parte vittoriosa alla rifusione parziale delle spese legali nel caso di ingiustificato rifiuto di eque soluzioni transattive.
 - La possibilità di condanna alla pubblicazione della sentenza in testate giornalistiche, radiofoniche e televisive e in siti internet costituisce un deterrente contro l'avvio di cause infondate e strumentali, in considerazione del conseguente potenziale danno all'immagine ed alla reputazione commerciale.
 - Per quanto riguarda le novità in materia di spese, poiché si tratta di modifiche innovative rispetto all'attuale prassi giudiziaria in cui non è infrequente la compensazione delle spese di lite anche a fronte della soccombenza totale, sarà particolarmente interessante esaminare le prime pronunce per verificare se e come i nuovi principi, soprattutto in tema di risarcimento, troveranno concreta applicazione da parte dei giudici.

7. Regime transitorio

La riforma si applica, in via generale, ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore, **ma alcune previsioni si applicano anche ai procedimenti già pendenti in primo grado alla data del 4 luglio**, quali, ad esempio, il divieto di produzione di nuove prove documentali in grado di appello, così come le disposizioni inerenti una più snella e concisa motivazione della sentenza. Di applicazione immediata anche il c.d. "filtro" in Cassazione, al quale si è accennato esponendo gli obiettivi della riforma, applicabile ai ricorsi aventi ad oggetto provvedimenti pubblicati e/o depositati in data successiva alla entrata in vigore della legge.

Infine, la legge viene a modificare parzialmente il regime transitorio della precedente riforma legislativa in materia processuale, prevedendo che la disposizione introdotta nel 2006 relativa alla proroga dei termini processuali che scadono nel giorno di sabato si applichi a tutti i procedimenti, anche a quelli già pendenti alla data del 1° marzo 2006.